



**RESPONSABILITA E COMPITI DEI
PREPOSTI IN MATERIA DI SICUREZZA
SUL LAVORO
D.Lgs. n. 81/2008**

Luglio 2009

INDICE

Premessa	3
1 - La figura del “preposto”: definizione e inquadramento	4
2 - Il ruolo del preposto nella prevenzione degli infortuni sul lavoro	5
3 - Doveri e diritti del preposto.....	7
4 - Responsabilità penale del preposto	9
5 - Articoli del codice penale.....	10
6 - Articoli del codice civile	12
7 - Sanzioni riferite ai preposti.....	13
8 - Sentenze di riferimento della Corte di Cassazione.....	15
9 - Lavoratori con tutela speciale.....	17
10 - Organi di vigilanza.....	17

PREMESSA

La normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro, relativamente ai soggetti che hanno l' "obbligo della sicurezza" nei confronti dei lavoratori, fa riferimento a tre figure istituzionali: datore di lavoro, dirigente e preposto.

L'ex D.P.R. 547/55 definiva:

- datore di lavoro colui che esercisce;
- dirigente colui che dirige;
- preposto colui che sovrintende.

Il D.Lgs. 81/2008 ha ripreso sostanzialmente gli stessi concetti, definendo, all'art. 2, comma "e", preposto la persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa.

I tre soggetti sopra menzionati sono anche definiti "destinatari delle norme" e, per essere penalmente responsabili, debbono essere depositari di poteri.

Il datore di lavoro, fatta esclusione per le aziende molto piccole, non potendo in prima persona effettuare a pieno la sorveglianza che gli impone la legislazione, deve colmare la "distanza" tra lui ed i lavoratori con gli altri due soggetti.

Nel senso pratico, mano a mano che l'azienda cresce dovranno essere introdotte le due figure: prima quella del preposto al quale il datore di lavoro affida compiti di sorveglianza (sovrintende al lavoro svolto da altri lavoratori) e poi quella del dirigente al quale affiderà la direzione di una parte dell'azienda sulla quale lui stesso potrebbe non riuscire ad intervenire direttamente.

Nonostante la definizione generica usata dal legislatore, appartengono alla figura di preposto tutti coloro che nell'organizzazione aziendale si trovano gerarchicamente subordinati ai dirigenti (oppure direttamente subordinati al datore di lavoro qualora non vi siano dirigenti) ma che hanno, a differenza degli altri lavoratori, doveri di sorveglianza e di controllo sull'attività lavorativa.

1 – LA FIGURA DEL PREPOSTO: DEFINIZIONE E INQUADRAMENTO

Una chiara definizione della figura di preposto è fornita dalla Corte di Cassazione nella sentenza 7245/97 in cui si afferma: “il preposto è colui che sovrintende all’attività cui siano addetti altri lavoratori subordinati anche con il compito di pretendere dai lavoratori che si avvalgano delle misure di sicurezza in conformità con le norme vigenti, o, comunque, indispensabili a causa del tipo di lavorazione specifica e in relazione agli sviluppi delle nozioni tecniche”.

La normativa di prevenzione degli infortuni sul lavoro, d’altro canto, fa riferimento, relativamente ai soggetti che hanno l’obbligo della sicurezza nei confronti dei lavoratori, a tre soggetti istituzionali: datore di lavoro, dirigente e preposto. Tali soggetti sono anche definiti destinatari delle norme.

L’individuazione dei soggetti penalmente responsabili viene condotta anche sulla base del criterio dell’“effettività o prevalenza”, il quale tiene conto della situazione reale, facendola prevalere su quella apparente. In base a tale criterio l’individuazione dei soggetti penalmente responsabili deve essere condotta, non attraverso la qualificazione astratta o giuridica dei rapporti tra i diversi soggetti dell’azienda, bensì essenzialmente in concreto, tenendo conto delle mansioni realmente espletate da ciascun soggetto, sia di propria iniziativa (come ad esempio può accadere per il preposto) sia per incarico ricevuto (come ad esempio il dirigente).

Anche un lavoratore inesperto potrebbe quindi assumere la responsabilità di preposto di fatto, a condizione che sia solito dare direttive o impartire ordini e che tale propensione di fatto risulti nota e riconosciuta mediante l’ottemperanza da parte dei lavoratori sui quali viene esercitata.

Secondo un’altra chiave di lettura si possono considerare preposti tutti coloro che nell’organizzazione aziendale si trovano gerarchicamente subordinati ai dirigenti o, in mancanza di essi, direttamente al datore di lavoro ma che, a differenza degli’altri lavoratori, hanno doveri di sorveglianza e di controllo dell’attività lavorativa.

In merito al suddetto campo il preposto ha il potere, sotto propria responsabilità, di impartire opportuni ordini ed istruzioni ma non solo; spetta a lui anche un compito di vigilanza affinché da parte dei lavoratori vi sia un attento e corretto rispetto delle norme sulla prevenzione degli’infortuni sul lavoro.

2 – IL RUOLO DEL PREPOSTO NELLA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI SUL LAVORO

Dopo aver provveduto a definire la figura del preposto e ad inquadrarla dal punto di vista della giurisprudenza oltre che della realtà aziendale, occorre chiarire il ruolo del preposto in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro, fissando tutti i punti più importanti.

- Il preposto deve assumersi interamente la responsabilità della sicurezza dei propri dipendenti, perché se così non fosse egli perderebbe una parte dei suoi diritti e trascurerebbe il più importante dei suoi compiti.
- Dato che la sicurezza deve affermarsi su basi personali, il mezzo migliore per eliminare o prevenire atti lavorativi pericolosi è il coinvolgimento diretto dei lavoratori stessi; pertanto il capo/preposto occupa una migliore posizione rispetto al Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione (RSPP).
- Il capo/preposto è infatti la persona più indicata per controllare lavoratori, macchine e metodi di lavoro quotidianamente e per l'intera durata del lavoro, svolgendo conseguentemente un'azione diretta e consapevole in quanto trattasi di persona competente (conosce il ciclo produttivo non solo in modo teorico ma anche sotto il profilo operativo).
- I lavoratori non dovrebbero avere a che fare con capi/preposti che in prima persona non rispettano le norme per le quali loro stessi dovrebbero fungere da esempio.
- Il capo/preposto che voglia controllare il livello di qualità della propria azione antinfortunistica e correggere i propri atteggiamenti, che possono influire negativamente sulla stessa, deve saper:
 - a) accettare la sicurezza come una parte dei suoi compiti, al pari della produzione, della qualità, etc.;
 - b) riconoscere che c'è una relazione diretta tra la sicurezza, la produzione, la manutenzione e l'amministrazione;
 - c) fornire adeguate istruzioni sulla sicurezza a tutti i neoassunti ed a tutti i dipendenti che assumono nuove mansioni;

- d) informare tutti i dipendenti che la violazione delle norme riguardanti la sicurezza è grave come la violazione di qualsiasi altra norma e prendere provvedimenti verso chi le ignora;
- e) controllare che il personale sia provvisto dei necessari DPI in funzione dell'attività svolta;
- f) mostrarsi sempre come esempio;
- g) nei contatti personali e nelle discussioni di gruppo fare il possibile per far partecipare tutti i lavoratori al programma per la sicurezza;
- h) non permettere che, nella propria area di competenza, siano messi in funzione nuovi macchinari senza le necessarie protezioni e senza che siano state impartite le necessarie istruzioni per operare in sicurezza;
- i) fare indagini per determinare le cause di qualsiasi tipo di infortunio compresi quelli lievi e quelli mancati;
- j) vigilare sempre e correggere prontamente le condizioni di lavoro non sicuro e le operazioni pericolose.

Il buon senso convincerà molti dipendenti a seguire le norme, ma contro la piccola minoranza che le ignorerà devono essere prese misure disciplinari.

Se l'azione disciplinare non viene intrapresa la norma cessa di esistere, in quanto la piccola minoranza di coloro che non la osservano aumenterà molto rapidamente.

3 – DOVERI E DIRITTI DEL PREPOSTO

I doveri del preposto sono elencati dall'**art. 19 del D.Lgs. 81/2008 (obblighi del preposto)** che recita:

1. In riferimento alle attività indicate all'articolo 3, i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:

- a) sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge, nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza sul lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti;
- b) verificare affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
- c) richiedere l'osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
- d) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
- e) astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
- f) segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
- g) frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto previsto dall'articolo 37.

I principali diritti si possono sintetizzare nei seguenti punti.

- Essere ascoltato dall'azienda ed esigere che essa adotti i provvedimenti necessari al miglioramento della sicurezza nell'area di propria competenza.
- Disporre con libertà nell'organizzazione dei propri uomini (uomo giusto al posto giusto) e di essere supportato dall'azienda nel processo di formazione e di sensibilizzazione dei lavoratori in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro.
- Poter disporre di tutti i DPI necessari per garantire la massima sicurezza dei lavoratori.

4 – RESPONSABILITA' PENALE DEL PREPOSTO

Il preposto è soggetto attivo di promozione e messa in atto della sicurezza nella propria area di competenza.

Le responsabilità penali si riferiscono agli obblighi derivanti dall'art. 19 del D.Lgs. 81/2008.

Questo argomento è spesso ignorato, sottovalutato e male interpretato dai capi, la maggior parte dei quali si limita talvolta ad avvisare gli addetti dei pericoli che corrono e talvolta a fornire ai medesimi i dispositivi di protezione individuale dimenticandosi, o peggio spesso, di esigere che le norme di sicurezza vengano rigorosamente osservate. Se

è vero che il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ha il compito di farsi promotore, di coordinare e di gestire almeno a grandi linee ogni iniziativa atta a raggiungere il massimo grado di sicurezza, è altrettanto vero che egli deve contare sulla collaborazione attiva, ed anche autonoma, entro certi limiti, di una più vasta cerchia di persone. Queste persone non possono che essere figure intermedie, responsabili ai quali sono "affidati" gli uomini ed i reparti, siano essi di produzione o di servizio.

Il capo è per sua natura un leader, un tecnico, un organizzatore, un coordinatore dei propri uomini e un gestore dei mezzi della propria area di competenza; conseguentemente è affidata a lui, almeno di fatto, la sicurezza dei suoi uomini.

La Suprema Corte di Cassazione ha quindi scritto in una sua decisione: "La colpa del direttore di uno stabilimento industriale... non può presumersi quando egli diriga un vasto complesso diviso in particolari settori cui siano preposti dei suoi collaboratori con proprie funzioni e responsabilità ed i dipendenti svolgano la loro attività sotto il diretto controllo di costoro (capi-settore, capi-reparto, capi-isola, etc...) a meno che non sussista da parte del direttore la consapevole acquiescenza alle deficienze di vigilanza e di controllo dei suoi collaboratori".

Il recepimento delle nuove direttive CEE in tema di miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro evidenzia il comportamento di tutte le componenti aziendali (datore di lavoro, dirigente, preposto, lavoratore) nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze effettivamente svolte.

Qualsiasi sforzo possa compiere un'azienda per migliorare la sicurezza risulterà pertanto vano se non vi è la partecipazione attiva di tutta la gerarchia aziendale e di tutti i lavoratori.

5 – ARTICOLI DEL CODICE PENALE

E doveroso ricordare alcuni articoli del codice penale relativi alla responsabilità del preposto.

Art. 437 - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro

Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Art. 451 - Omissione colposa di cautele o difese contro i disastri o infortuni sul lavoro

Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati alla estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da € 103 a € 526.

I due precedenti articoli, pur essendo tuttora in vigore, sono applicati molto raramente; normalmente sono invece applicati i seguenti.

Art. 589 - Omicidio colposo (così modificato dalla legge 102/2006)

Chiunque cagiona, per colpa, la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la legge che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici.

Art. 590 - Lesioni personali colpose (così modificate dalla legge 102/2006)

Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a € 309.

Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da € 123 a € 619; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da € 309 a € 1239.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi ad un anno o della multa da € 500 a € 2000 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Nel caso previsto dalla prima parte di questo articolo, il colpevole è punibile a querela della persona offesa.

6 – ARTICOLI DEL CODICE CIVILE

A completamento dell'argomento trattato al punto precedente si riportano anche alcuni articoli del codice civile.

Art 2087 – Tutela delle condizioni di lavoro

L'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Art 2104 – Diligenza del prestatore di lavoro

Il prestatore di lavoro deve usare la diligenza richiesta dalla natura della prestazione dovuta, dall'interesse dell'impresa e da quello superiore della produzione nazionale. Deve inoltre osservare le disposizioni per l'esecuzione e per la disciplina del lavoro impartite dall'imprenditore e dai collaboratori di questo dai quali gerarchicamente dipende.

Art 2106 – Sanzioni disciplinari

L'inosservanza delle disposizioni contenute nei due articoli precedenti può dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari, secondo la gravità dell'infrazione e in conformità delle norme corporative...(omissis) (art. 7, legge 20 maggio 1970 n. 300 – Statuto dei lavoratori).

7 – SANZIONI RIFERITE AI PREPOSTI

Nei seguenti articoli del D.Lgs. 81/2008 sono elencate le sanzioni a carico dei preposti.

Articolo 56

Sanzioni per il preposto

1. I preposti sono puniti nei limiti dell'attività alla quale sono tenuti in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
 - a. con l'arresto da uno a tre mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lett. a), e), f);
 - b. con l'arresto sino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lett. b), c), d);
 - c. con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione dell'articolo 19, comma 1, lett. g).

Articolo 159

(Sanzioni per i datori di lavoro, i dirigenti e i preposti)

1. Omissis
2. Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
 - a. con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 500 a 2.000 euro per la violazione degli articoli 96, comma 1, lettera a), 100, comma 3, 121, 136, commi 5 e 6, 137, comma 1, 145, commi 1 e 2;
 - b. con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 300 a 900 euro per la violazione degli articoli 118, commi 3 e 5, 123, 140, commi 3 e 6, 152, comma 2.

Articolo 166

Sanzioni a carico del preposto

1. Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
 - a. con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione dell'articolo 163;
 - b. con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da 150 a 600 euro per la violazione dell'articolo 164, comma 1, lettera a).

Articolo 171

Sanzioni a carico del preposto

1. Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
 - a. con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 400 ad euro 1.200 per la violazione dell'articolo 168, commi 1 e 2;
 - b. con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da euro 150 ad euro 600 per la violazione dell'articolo 169, comma 1, lettera a).

Articolo 179

Sanzioni a carico del preposto

1. Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
 - a. con l'arresto fino a due mesi o con l'ammenda da euro 400 ad euro 1.200 per la violazione dell'articolo 174, comma 2 e 3, 175;
 - b. con l'arresto fino ad un mese o con l'ammenda da euro 150 ad euro 600 per la violazione dell'articolo 174, comma 1, lettera a).

Articolo 263

Sanzioni per il preposto

1. Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
 - a. con l'arresto sino a due mesi o con l'ammenda da 400 a 1.200 euro per la violazione degli articoli 225, 226, 228, commi 1, 3, 4 e 5, 235, 236, comma 3, 237, 238, comma 1, 240, commi 1 e 2, 241, e 242, commi 1 e 2;
 - b. con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda da 200 a 800 euro per la violazione degli articoli 229, commi 1, 2, 3 e 5, e 239, commi 1 e 4.

Articolo 283

Sanzioni a carico dei preposti

1. Il preposto è punito nei limiti dell'attività alla quale è tenuto in osservanza degli obblighi generali di cui all'articolo 19:
 - a. con l'arresto da quattro a otto mesi o con l'ammenda da 2.000 a 4.000 euro per la violazione degli articoli: 271, comma 2; 272; 273, comma 1; 274, commi 2 e 3; 275; 276; 278, commi 1 e 4; 279, commi 1 e 2.

8 – SENTENZE DI RIFERIMENTO DELLA CORTE DI CASSAZIONE

In seguito si riportano alcune delle sentenze più significative emesse dalla Corte di Cassazione inerenti la figura del preposto e le relative responsabilità.

Sentenza 7245/97

“Il preposto è colui che sovrintende all’attività cui siano addetti altri lavoratori subordinati anche con il compito di pretendere dai lavoratori che si avvalgano delle misure di sicurezza in conformità con le norme vigenti, o, comunque, indispensabili a causa del tipo di lavorazione specifica e in relazione agli sviluppi delle nozioni tecniche”.

Sentenza 952/97

Nel settore della sicurezza del lavoro, un lavoratore anche inesperto assume la qualifica e la responsabilità di preposto di fatto, a condizione che sia solito dare direttive e impartire ordini e che tale preposizione di fatto risulti nota e riconosciuta mediante l’ottemperanza alle direttive e agli ordini dai lavoratori sui quali viene esercitata.

Sentenza 9331/99

Sussiste la responsabilità del preposto rispetto ad un evento lesivo accaduto ad un lavoratore ogni qualvolta il primo abbia ommesso di prestare la dovuta sorveglianza rispetto a situazioni di pericolo prevedibile originate dall’inadeguata predisposizione delle misure di sicurezza.

Sentenza 14243/99

Il preposto, in caso di comportamento imprudente del lavoratore, prevedibile perché abituale, ha l’obbligo “di agire con richiami e anche di intervenire presso il lavoratore affinché effettui le operazioni di manutenzione in modo corretto, reprimendone gli atteggiamenti imprudenti”.

Sentenza 16770/01

Similmente, il preposto deve richiamare l'attenzione degli operai sul divieto di eseguire interventi di manutenzione e di registrazione su macchine in movimento, evitando, ad esempio, di togliere lo sportello di protezione della macchina levigatrice, secondo una prassi della quale "i superiori erano a conoscenza", mostrandosi il preposto medesimo acquiescente a che fosse "usuale procedere a piccoli interventi di riparazione con i macchinari in moto".

Sentenza 16-12-1999, cit.

Il controllo dell'operato dei lavoratori non può risolversi nella "sola messa a disposizione dei presidi antinfortunistici e nel generico invito a servirsene, ma deve costituire uno degli impegni prioritari, l'onere di svolgere una continua azione pedagogica col ricorso se del caso a sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che non si adeguano a dette disposizioni".

Sentenza 556/01

Il preposto, poi, non potrebbe tralasciare di segnalare l'inidoneità dei mezzi protettivi ai vertici aziendali, e, così, quale capo officina omette di pretendere dagli operai impiegati nel reparto da lui diretto di fare uso di guanti, ovvero, accertatone "l'elevato rischio di rottura derivante dalla natura dei pezzi trattati", trascurare di darne notizia, integrando "un ulteriore elemento di colpa con efficacia causale nello sviluppo della malattia dermatologica".

Sentenza 14192/05

La figura del preposto si caratterizza per i compiti di vigilanza sull'attività dei lavoratori e per la titolarità del potere d'intervento in funzione del rispetto delle regole di sicurezza.

La qualità di preposto deve, pertanto, essere riconosciuta al caposquadra con compiti di direzione e sorveglianza del lavoro dei componenti la squadra. "Non può, pertanto, sfuggire alle sue responsabilità – precisa la sentenza – il soggetto che avendo il potere di ordinare un tipo di lavoro non controlli che questo sia compiuto secondo le norme antinfortunistiche. In caso contrario verrebbe meno un anello della catena organizzativa, essendo impossibile per chi non si trovi sul posto di lavoro effettuare tale controllo che costituisce una delle attività più importanti tra quelle dirette ad evitare gli infortuni".

9 – LAVORATORI CON TUTELA SPECIALE

Il preposto può avere tra i suoi subalterni lavoratori che, a diverso titolo, hanno diritto di tutela speciale. In particolare si possono ricordare i seguenti:

- lavoratori con specifica prescrizione medica (es. limitazione nell'esposizione a rumore, nel sollevamento manuale di carichi, etc.);
- donne in gestazione, puerpere o in periodo di allattamento (limitazioni di vario genere quali divieto di permanenza in piedi per più di quattro ore, limitazioni nell'utilizzo di VDT, di carrelli elevatori e attrezzature rumorose o vibranti, limitazione nella movimentazione di carichi, etc.);
- minori (limitazioni di vario genere);
- apprendisti;
- lavoratori interinali.

10 – ORGANI DI VIGILANZA

- **ASL**: è l'organo di vigilanza principale, istituzionalmente preposto per tutte le attività lavorative; opera a livello di competenza territoriale mediante lo S.Pre.S.A.L. (Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro).
- **Direzione Provinciale del Lavoro** (ex Ispettorato del Lavoro): non ha poteri in materia prevenzionistica ma poteri ispettivi in materia previdenziale e a tal fine può accedere ed ispezionare anche i luoghi di lavoro; in tali ispezioni può rilevare anche contravvenzioni alle norme di prevenzione e darne notizia al Pubblico Ministero. Gli ispettori hanno qualifica di UPG.
- **Ufficiali di Polizia Giudiziaria (UPG)**: possono eseguire ispezioni solo a scopo di indagine, cioè con mandato del giudice o, quantomeno, con un obiettivo specifico e dichiarato (sospetto di reato). A titolo di esempio sono UPG gli ispettori ASL e ARPA, i carabinieri, i poliziotti, i vigili urbani, etc.

Per quanto riguarda l'accesso ai luoghi di lavoro si ricorda che tutti gli UPG (Ufficiali di Polizia Giudiziaria) ed, in particolare, gli ispettori ASL hanno facoltà di visitare in ogni momento ed in ogni loro parte i luoghi in cui sono svolte attività lavorative e quelli ad essi accessori. Hanno il solo obbligo di qualificarsi mediante tesserino di riconoscimento ed il loro accesso non può essere ostacolato (resistenza a pubblico ufficiale).